

SCHEDA

“GREEN PASS”

E “GREEN PASS RAFFORZATO”

1. Chi deve mostrare il Green Pass?

Il “Certificato Verde” (green pass) deve essere mostrato da tutti i cittadini dai 12 anni compiuti e ne sono esentati «i soggetti che hanno idonea certificazione medica».

2. Chi e quando può ottenere la certificazione verde (green pass)?

La “Certificazione Verde” può essere ottenuta:

- o a seguito del completamento del ciclo vaccinale (validità 6 mesi)
- o con un certificato di guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi)
- o a seguito di un tampone rapido non salivare (validità 48 ore) o molecolare anche salivare (validità 72 ore).

La “Certificazione Verde Rafforzata” può essere ottenuta:

- o a seguito del completamento del ciclo vaccinale (validità 6 mesi)
- o con un certificato di guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi).

Si ricorda che il “Certificato Verde” e il “Certificato Verde rafforzato” sono attivi e validi in Italia a partire dal 15° giorno dopo la prima somministrazione e fino alla dose successiva.

3. Chi e come deve effettuare i controlli?

I titolari o i gestori dei servizi (ad esempio i Parroci) e delle attività per i quali è introdotto l'obbligo del certificato verde e del certificato verde rafforzato devono verificare il possesso di idonea certificazione.

Tale controllo deve avvenire mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione VerificaC19, da installare su un qualunque dispositivo mobile (con download da Play Store di Google e da Apple Store) e funzionante anche senza connessione Internet continua. Essa consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Tra i soggetti abilitati ai controlli figurano:

- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi per le quali è richiesta la certificazione;
- i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati.
- il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati.

I soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

Non sono ancora note, invece, le modalità di verifica della certificazione medica di esenzione dall'obbligo della certificazione verde. Esse saranno stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.